



COMUNE
DI CERVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **15** del **30/03/2017**

ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 31 DEL 07.04.2014, RELATIVO AD UN'AREA SITA A CERVIA, IN PROSSIMITÀ DI VIA MARTIRI FANTINI – VIA FERMI, A NOME DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA “ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE” E ALSINI GIOVANNA E NADIA. APPROVAZIONE DI MODIFICA ALL'ART. 10 DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE (INDIRIZZO STRATEGICO 2.14)

Il giorno **30 marzo 2017** alle ore **20:25** presso la Residenza Municipale, nell'apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è adunato il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risultano presenti all'inizio della seduta n. **15** Consiglieri.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: LUCCHI MICHELA, ARMUZZI GABRIELE, GRANDU GIOVANNI, GIAMBI NATALINO, FABBRI ROSSELLA.

Vengono nominati Scrutatori i signori: ZAVATTA CESARE, BALSAMO FRANCESCO, SAVELLI PAOLO.

Per il presente argomento la seduta è **Pubblica** e sono presenti i seguenti Consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	PRES.	N.	CONSIGLIERE	PRES.
1	COFFARI LUCA	PRES	10	SINTONI LORETTA	PRES
2	ZAVATTA CESARE	PRES	11	BOSI GIANNI	ASS
3	PAPA MARIA PIA	PRES	12	VETTORELLO GIAN PAOLO	PRES
4	BALSAMO FRANCESCO	PRES	13	PLACUZZI CARMEN	PRES
5	TURCI ELISA	PRES	14	SAVELLI PAOLO	PRES
6	DELORENZI ENRICO	PRES	15	PETRUCCI DANIELA PAOLA	ASS
7	MARCHETTI GIANNI	PRES	16	MEROLA ADRIANO	PRES
8	PAVIRANI MAURIZIO	PRES	17	FIUMI MICHELE	PRES
9	CENCI ANTONINA	PRES			

Risultano assenti N° 2 Consiglieri.

Assume la Presidenza **Enrico Delorenzi**.

Partecipa il Segretario Generale **Alfonso Pisacane**.

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Premesso che:

- in data 09.05.1997, con delibera di Giunta Provinciale n. 465, è stata approvata la Variante generale P.R.G. del Comune di Cervia;
- in data 07.04.2014, con delibera di Consiglio Comunale n. 31, è stato approvato il Programma Integrato di Intervento presentato dalla Società Cooperativa "Adriatica Costruzioni Cervese" e dalle sigg. Alsini Giovanna e Nadia, riguardante un'area ubicata a Cervia, attigua a via Martiri Fantini, rientrante in un comparto avente le seguenti destinazioni: "Api - Aree da destinare ad attrezzature comunali di progetto" di cui all'art. 32 delle N.T.A.; e di "B1 - Aree residenziali semintensive – sature o di completamento" di cui all'art. 25 delle N.T.A.

Premesso inoltre che:

- il testo dello schema di convenzione approvato prevedeva che la stipula della convenzione doveva avvenire entro tre anni dalla data di approvazione della delibera del Programma Integrato e che alla scadenza del suddetto termine triennale il Programma Integrato sarebbe decaduto e non avrebbe più avuto efficacia;
- a norma della L. 1150/1942, il termine fissato per l'attuazione del piano risulta al massimo pari a 10 anni dalla data di approvazione dello stesso (07.04.2014), così come ribadito all'art. 10 della convenzione approvata;
- che il sopra citato termine triennale per la stipula è prossimo alla scadenza e la convenzione ad oggi non è ancora stata sottoscritta.

Dato atto che:

- in data in data 21.02.2017 prot. n. 10870/2017 è pervenuta, da parte dei proprietari delle aree interessate dal Piano Urbanistico Attuativo in oggetto, una richiesta di eliminazione del termine triennale per la stipula della convenzione di cui alla delibera di CC n. 31 del 07 aprile 2014;
- i promotori, confermando la volontà di procedere all'attuazione dell'intervento, rilevano la necessità di eliminare la clausola dei tre anni per la stipula della convenzione del piano, in considerazione della contingente crisi economica, che ha determinato una maggiore difficoltà di accesso al credito;
- risulta comunque valido il termine fissato per l'attuazione del piano che risulta al massimo pari a 10 anni dalla data di approvazione dello stesso (come da norma della L. 1150/1942).

Considerato altresì che:

- attualmente risultano in fase di redazione i nuovi strumenti di pianificazione generale PSC e RUE del comune di Cervia, in conformità agli indirizzi delineati nella delibera di G.C. n. 231 del 25.11.2015;
- risulta necessario conseguentemente definire le modalità e i tempi di attuazione degli strumenti urbanistici attuativi già approvati, ma per i quali non è ancora stata sottoscritta la convenzione, in relazione all'entrata in vigore dei nuovi strumenti di pianificazione comunale;

Visto l'art. 10 del testo della convenzione approvata con delibera di C.C. n. 31 del 07.04.2014 e più precisamente il comma dove si riporta la clausola che prevede il termine triennale per la stipula della convenzione a decorrere dalla data di approvazione del Programma Integrato, come di seguito riportato:

"La firma della convenzione deve avvenire entro tre anni dalla data della delibera di approvazione del Piano Attuativo; alla scadenza del termine triennale il Piano Attuativo decade e non ha più efficacia."

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di accogliere la richiesta dei soggetti proponenti l'intervento, modificando tale comma come di seguito illustrato:

“La firma della convenzione deve avvenire entro la data della delibera di approvazione del PSC e RUE del Comune di Cervia; alla scadenza di tale termine il Programma Integrato decade e non ha più efficacia.”

Atteso che il presente Piano Urbanistico Attuativo dovrà essere attuato comunque nel termine massimo di anni dieci dalla data di avvenuta approvazione del piano stesso, ai sensi dell'art. 16 della L.1150/1942 e che decorso tale termine si procederà ai sensi del successivo articolo 17 della sopracitata L.1150/1942;

Dato atto infine che la presente deliberazione non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Amministrazione;

Vista: la L. R. n. 20/2000 *“Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”* e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 41, comma 2, che dispone: *Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:*

a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;

b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;

Dato atto che detti strumenti previsti dalla normativa non sono stati ancora approvati da questo Ente;

Vista pertanto la L.R. n. 47/1978 *“Tutela e uso del territorio”* e ss.mm. e ii. e in particolare l'art. 25 che detta norme in materia di piani particolareggiati di iniziativa privata;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ritenuta non necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile;

Sentita la relazione dell'Assessore Giambi;

Sentiti gli interventi e dichiarazioni di voto dei consiglieri Savelli e Pavirani;

Sentite le precisazioni dell'Assessore Giambi;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 15; Voti favorevoli n. 10; Voti contrari n. 4 (Savelli, Merola, Placuzzi, Vettorello); Astenuti n. 1 (Fiumi);

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

– di approvare la variazione al sopra richiamato comma dell'art. 10 dello Schema di Convenzione del Programma Integrato di Intervento, approvato con delibera di CC n. 31 del 07.04.2014, riguardante un'area ubicata a Cervia in via Martiri Fantini, presentato dalla Soc. Cooperativa *“Adriatica Costruzioni Cervese”* e dalle sigg. Alsini Giovanna e Nadia, così come di seguito riportato:

“La firma della convenzione deve avvenire entro la data della delibera di approvazione del PSC e RUE del Comune di Cervia; alla scadenza di tale termine il Programma Integrato decade e non ha più efficacia.”

– di dare atto che il Piano Urbanistico Attuativo in oggetto dovrà essere attuato comunque nel termine massimo di anni dieci dalla data di avvenuta approvazione del piano stesso, ai sensi dell'art. 16 della L.1150/1942 e che decorso tale termine si procederà ai sensi del successivo articolo 17 della sopracitata L.1150/1942;

- di dare mandato all'Ufficio Urbanistica di predisporre il testo dello schema di convenzione aggiornato con la sopra citata modifica all'art. 10 e di trasmetterlo alla proprietà, in sostituzione di quello precedentemente approvato con delibera di C.C. n. 31 del 2014;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'amministrazione;

Ed inoltre, data l'urgenza di procedere, per i motivi espressi in narrativa, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 15; Voti favorevoli n. 10; Voti contrari n. 4 (Savelli, Merola, Placuzzi, Vettorello); Astenuti n. 1 (Fiumi);

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Presidente
Enrico Delorenzi

Il Segretario Generale
Alfonso Pisacane